

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

79.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE		PAG.
	PAG.	
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	991	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa (1885) .	992	
PRESIDENTE	992, 999, 1001 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008 1011, 1012, 1013, 1014, 1016, 1017	
BATTAGLIA ADOLFO	996, 1003, 1005	
BERNARDINI VINICIO	1000, 1001, 1002 1003, 1004, 1008, 1013, 1017	
BORGOGLIO FELICE	1003, 1004, 1012	
CARRÀ GIUSEPPE	997, 1012	
CALDERISI GIUSEPPE	997, 1006, 1008, 1016	
D'ALEMA GIUSEPPE	999	
DE COSMO VINCENZO	1006	
FORMICA SALVATORE, <i>Ministro delle finanze</i>	993 1003, 1009, 1011, 1012, 1013, 1014, 1017	
FORTE FRANCESCO	1005	
		PAG.
	GARZIA RAFFAELE	998, 999 1000, 1001, 1004, 1005, 1011
	GOTTARDO NATALE	1012
	LABRIOLA SILVANO	997, 1001
	ROSSI DI MONTELEA LUIGI, <i>Relatore</i>	993 999, 1005, 1011, 1012, 1014, 1017
	SANTAGATI ORAZIO	1006, 1008
	SARTI ARMANDO	996, 1003
	SPAVENTA LUIGI	1002
	Votazione segreta:	
	PRESIDENTE	1018
<hr/>		
La seduta comincia alle 10,35.		
CARLO MEROLLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. <i>(È approvato).</i>		
Sostituzioni.		
PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Gorla, Pandolfi, Principe, Seppia, Alessandro Tessari e Tri-		

va sono rispettivamente sostituiti dai deputati Bianco Gerardo, Fiori Giovannino, Amodeo, Sacconi, Calderisi e Buttazzoni Tonellato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa (1885).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa ».

Ieri sera nella riunione del Comitato ristretto si è tentato di trovare una piattaforma comune che consentisse di proseguire proficuamente i lavori della Commissione in sede legislativa questa mattina. È stata individuata una strada che penso potrà consentire una costruttiva discussione su un problema così difficile e complesso.

Mi permetterò adesso di illustrare questa strada che è stata tracciata e sulla quale chiederò l'opinione dei vari componenti la Commissione per vedere se essa sarà effettivamente praticabile. A mio avviso, dovremmo prendere come base di discussione il testo del disegno di legge presentato dal Governo pregando i vari gruppi politici di non formalizzare gli emendamenti che intendevano presentare.

La strada che penso potrebbe essere percorsa sarebbe quella di prevedere nel provvedimento l'estensione del controllo sulle attività di tutti i soggetti previsti dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1922, n. 633. Mi riferisco, più specificatamente, all'estensione del controllo a tutti coloro i quali gestiscono un locale aperto al pubblico o un locale in cui avviene la mescolta di bevande o a tutti coloro che prestando servizi o cedendo benefici non sono assogget-

tati all'obbligo del rilascio della fattura (verrebbero quindi compresi gli ambulanti e gli artigiani). Si tratta di vedere ora le concrete modalità di questo controllo, cioè come renderlo possibile e più efficace.

In primo tempo si era pensato di non estendere tale controllo proprio a tutti gli operatori economici anche se l'onorevole Santagati aveva affermato « per assurdo » che esso lo si doveva estendere anche ai professionisti. Ma per quest'ultimi esiste già uno strumento di controllo attraverso cui verificare la loro attività ed è quello della obbligatoria emissione di una fattura. Abbiamo, finora, un dato acquisito ed è quello che non esiste più alcuna resistenza circa l'istituzione dei registratori di cassa. Infatti ci si è resi conto che esso sarà uno strumento idoneo nella verifica delle attività dei vari operatori economici. I vari strumenti di controllo che possono essere utilizzati saranno a seconda dei casi: i registratori sigillati di cassa, le ricevute fiscali e gli scontrini fiscali. La proposta del Governo è quella di considerare obbligatorio il registratore di cassa per gli spacci interni oppure per i locali in cui vi è mescolta di bevande; ma, a questo punto, mi domando: è altrettanto necessario utilizzare i registratori di cassa per certe altre categorie come ad esempio i venditori di mobili che possono vendere al massimo « pezzi » per tre o quattro stanze? A mio avviso potrebbe apparire abbastanza difficile « descrivere » con precisione nel provvedimento il tipo di categoria che deve essere sottoposta al controllo. Ritengo, quindi, che debba essere data al Governo la possibilità di scegliere discrezionalmente lo strumento di controllo da imporre caso per caso, a seconda delle categorie interessate. Ad esempio, un criterio che il Governo potrebbe seguire è quello della cosiddetta pericolosità fiscale, che però, come tutti sanno, non può essere fissata una volta per sempre. La pericolosità fiscale è qualcosa che si può individuare in un anno e può scomparire in un altro, a seconda dei controlli che la amministrazione avrà introdotto per determinati reati e a seconda dell'attitudine

della categoria a recepire o meno questo e quel controllo.

In fondo si tratterebbe di un carico per l'esecutivo più grave di quello che non abbia attualmente ma che avrebbe il pregio di evitare che in un settore così delicato sia possibile una eccessiva discrezionalità dell'esecutivo.

Tutto ciò è in linea con quanto il Governo ci ha proposto attraverso l'estensione alle categorie di cui all'articolo 22 ed attraverso una delega del Parlamento per poter scegliere il tipo di controllo da imporre a questa o a quell'altra categoria in base alla pericolosità fiscale ed all'attitudine a recepire il controllo.

Mi rendo conto che la situazione politica di questo momento è estremamente delicata ma essa non può impedire al Parlamento di operare nell'interesse del paese. Non dobbiamo quindi farci influenzare eccessivamente dalle pressioni che, in un modo e nell'altro, possono venire dall'esterno di quest'aula.

La proposta che mi son permesso di fare potrebbe costituire una piattaforma comune e ci potrebbe consentire di introdurre un efficace strumento di controllo con il consenso di tutti i gruppi, senza quelle lacerazioni che potrebbero dare la sensazione che il Parlamento si divide in favorevoli ai commercianti e contrari. Sappiamo infatti che chi riferisce della nostra attività può dare all'esterno impressioni distorte e comunque la sensazione che la Commissione sia impotente e non sia capace, di fronte a problemi di questo tipo, di una sufficiente compattezza.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Il Governo è fermo nella sua posizione espressa dagli emendamenti presentati il 15 luglio.

È stata rappresentata dal Presidente una proposta che accetta il principio della obbligatorietà dei registratori di cassa e che propone un allargamento delle aree da sottoporre a controllo (estensione ai soggetti di cui all'articolo 22 del decreto n. 633) attraverso una delega al Governo che tenga conto delle differenti categorie, dei volumi di affari, della pericolosità fi-

scale nel graduare le modalità ed i tempi di introduzione degli strumenti.

Se in seno alla Commissione risultasse una larga maggioranza di consensi alla proposta del Presidente, il Governo ne terrà conto, ma se dovessero emergere opinioni contrastanti in seno alla Commissione, data la delicatezza della situazione politica, il Governo non potrebbe che attenersi alle proposte formulate nella pienezza dei propri poteri.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Relatore*. Seppure in termini stringati, desidero riferire alla Commissione dei risultati del lavoro compiuto in seno al Comitato ristretto alla luce delle conclusioni tratte dal Presidente Azzaro, il quale ha proposto una linea di possibile conciliazione tra le diverse opinioni.

Il Comitato ristretto si era proposto di approfondire la tematica del disegno di legge e di sentire le categorie interessate al fine di affrontare nel modo migliore i problemi che sorgevano in questa difficile materia. Pertanto, nella prima seduta del Comitato ristretto, sono state ascoltati i rappresentanti della Confcommercio, della Confesercenti, delle Cooperative e della Confindustria. In queste audizioni è stato affrontato il tema della reperibilità sul mercato italiano del numero necessario di registratori di cassa secondo le esigenze prospettate dal disegno di legge ed in proposito la Confindustria ha espresso pareri differenti nel tempo; nel corso della riunione del Comitato ristretto i rappresentanti della Confindustria hanno detto di poter raggiungere nel giro di un anno una quota di mercato di circa 200 mila pezzi, di cui la metà di produzione nazionale, precisando inoltre che in questi registratori di cassa prodotti in Italia la parte di materia prima o di semilavorato di importazione dovrebbe essere relativamente limitata; il giorno dopo la Confindustria ci ha fatto pervenire un'ulteriore nota in cui si parlava di una produzione raggiungibile di 400 mila pezzi. È evidente che su questi dati — che sarebbero in tutti i casi con-

formi alle esigenze del provvedimento governativo — si può discutere, perché la capacità produttiva di un settore industriale dipende dall'investimento.

Da parte delle categorie del commercio sono stati affrontati i vari argomenti che esse hanno ritenuto di dover porre alla nostra attenzione. Innanzitutto è stata attribuita grande importanza al problema dell'abusivismo ed alla discriminazione tra categorie.

È stato osservato che il progetto relativo ai registratori di cassa lasciando scoperte alcune categorie di commercio in proprio, in particolare la categoria degli ambulanti, quella di coloro che vendono per corrispondenza, a rate e porta a porta, avrebbe creato dei vuoti di controllo tali da condurre a forti discriminazioni tra categoria e categoria, sia tra le diverse categorie commerciali, sia tra le diverse forme di vendita.

Inoltre tali discriminazioni avrebbero portato ad un maggior vantaggio economico per l'abusivismo, in quanto il maggior onere derivante dall'obbligatorietà dell'installazione dei registratori di cassa avrebbe comportato maggiori differenze sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista degli adempimenti amministrativi tra il contribuente corretto e quello scorretto. Di fatto, lasciando aperti alcuni varchi nel controllo, si sarebbe creato un maggior incitamento all'abusivismo.

Un altro problema che è stato affrontato è quello relativo alla validità nei confronti dell'amministrazione finanziaria dei registratori di cassa e degli altri strumenti adottati. È stato detto che imporre uno strumento di controllo dei corrispettivi ha un valore se a questi si attribuisce una forma probatoria nei confronti dell'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria. Se infatti così non fosse, si verificherebbe la curiosa situazione di imporre uno strumento che dovrebbe, nell'ottica dei proponenti, avere una grande efficacia di controllo, ma al tempo stesso presupporre la facilità di evasione, in quanto si ammetterebbe l'accertamen-

to induttivo anche in presenza del corretto adempimento degli obblighi relativi all'installazione del registratore e al suo uso.

È stato, invece, osservato da parte di varie categorie che sarebbe necessario, anche per creare un clima di collaborazione sul piano fiscale tra contribuente ed amministrazione, attribuire a questi strumenti maggior valore probatorio, arrivando ad escludere l'attività di accertamento induttivo al di fuori dei casi in cui sia stata riscontrata una effettiva evasione nei confronti dell'obbligo di installazione o di uso del registratore stesso.

Successivamente, nell'ambito di un'ampia discussione informale in seno al Comitato ristretto, sono stati presentati numerosi emendamenti, molti dei quali portano la mia firma e tentano di contemperare le varie esigenze manifestate nel corso della discussione. Tali emendamenti si muovono nell'ottica non già di una maggiore durezza del progetto governativo, ma di una maggiore sua efficacia, quindi tendono ad attuare un controllo più puntuale e più completo, rispetto ad un controllo che lascia scoperte alcune categorie e che quindi favorisce l'abusivismo e l'evasione. Gli emendamenti cui ho fatto cenno si muovono sulla base di alcuni principi fondamentali: il primo stabilisce l'estensione a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi del controllo da parte dell'amministrazione attraverso un congruo strumento in modo da evitare lacune nei controlli, disuguaglianze e discriminazioni tra le diverse categorie e forme di vendita.

Vi è, ad esempio, il caso di commercianti con esercizio fisso nel corso della settimana ed ambulante la domenica, il che consentirebbe loro di effettuare le consegne nel giorno in cui esercitano la funzione di ambulanti, sfuggendo così al controllo dei registratori.

Il secondo principio stabilisce l'obbligo, non tanto dello strumento, quanto del documento, cioè dello scontrino fiscale certificato e numerato dall'amministrazione e correlato a registri di carico e scarico; il terzo principio prevede la libera

scelta da parte del contribuente fra lo scontrino fiscale manuale e quello prodotto dal registratore sigillato o da altro strumento elettrocontabile.

Un altro aspetto fondamentale degli emendamenti riguarda la funzione probatoria sul piano fiscale dello scontrino, cioè del documento imposto dal provvedimento; e, infine, la soppressione della ricevuta fiscale in quanto sostituita dallo scontrino esteso a tutte le categorie.

Su queste mie proposte di emendamento nel Comitato ristretto si è aperta un'ampia discussione che non ha però condotto alla elaborazione di un nuovo testo per la Commissione; tuttavia, soprattutto in base a quanto è stato detto nel corso dell'ultima seduta e dal Presidente oggi, mi sembra che si possano intravedere dei possibili punti di accordo e di compromesso non tanto tra le diverse impostazioni, quanto fra le diverse formulazioni. È evidente che se su questa linea si dovesse procedere, sarebbe necessario approfondire ancora sul piano tecnico e specifico alcuni di questi argomenti, come quello, ad esempio, relativo all'eventuale delega al ministro per assoggettare le diverse categorie all'obbligatorietà del registratore di cassa. Si dovrebbe cercare di evitare una delega tanto ampia da creare possibilità di discriminazioni o di eccessiva libertà di scelta tra categoria e categoria. Si dovrebbe, a mio giudizio, chiarire la definizione della pericolosità fiscale ed anche la definizione delle caratteristiche del tipo di vendita che giustificerebbe l'uso del registratore di cassa proprio in conseguenza del numero delle cessioni giornaliere effettuate, o della scarsità dell'importo di ogni cessione, o della dimensione dell'esercizio commerciale che possa consentire l'effettivo e corretto uso del registratore di cassa per contemperare questo obbligo con le esigenze pratiche dell'esercizio commerciale. Ma credo che, prima di arrivare a questi aspetti di carattere più concreto e specifico, sia importante verificare se, lungo le linee che il presidente Azzaro ha tracciato, sia possibile trovare una con-

vergenza delle varie forze politiche, perché non vi è dubbio — e questo va detto con grande chiarezza anche nei confronti di interpretazioni che da parte della stampa o di alcune fasce di opinione pubblica sono state date — che l'obiettivo che tutte le forze politiche presenti in Parlamento si pongono è quello del massimo possibile controllo contro l'evasione fiscale e della massima possibile azione nella prevenzione e nella repressione dell'evasione fiscale.

Il tentativo, fatto da alcuni organi di stampa, di presentarci come divisi in « buoni » ed in « cattivi » (buoni coloro i quali combattono l'evasione fiscale attraverso l'imposizione dei registratori di cassa, e cattivi coloro i quali la favoriscono attraverso lo scontrino fiscale) è a mio avviso del tutto capzioso, mentre bisogna dare atto in modo esplicito che l'obiettivo di tutte le forze politiche è quello della più efficace possibile azione di prevenzione e di repressione delle evasioni fiscali.

Il problema non sta, quindi, nella manica più o meno larga nei confronti degli esercenti, bensì semplicemente nella individuazione dello strumento più idoneo, o del complesso di strumenti più idonei per il raggiungimento dell'obiettivo che ho indicato. Ed è evidente che, qualora si riscontrasse nella discussione in Commissione che per alcune categorie, ad esempio, i registratori di cassa fossero lo strumento più idoneo nessun dubbio vi sarebbe sull'accettazione, almeno da parte mia, del registratore di cassa in quella circostanza. Ma, al tempo stesso, se dovessimo riscontrare che per altre categorie o per altre fasce il registratore di cassa fosse scarsamente efficace od addirittura non imponibile in pratica, credo sarebbe nostro dovere trovare strumenti alternativi e diversi che consentissero in modo eguale e parallelo controlli efficaci, altrimenti rischieremmo di emanare un provvedimento carente, lacunoso e scarsamente controllabile.

Per quanto riguarda il problema del controllo, è indispensabile che, a fronte

di nuovi adempimenti che vengono giustamente imposti al contribuente, l'amministrazione sia in grado di controllarne la esecuzione, perché è quanto mai pericoloso imporre adempimenti od obblighi e non essere poi in grado di controllarne l'osservanza facendo così aumentare la sfiducia degli esercenti nei confronti della amministrazione e favorendo l'ingiustizia nei confronti dei contribuenti seri.

Ritengo quindi che, per quanto riguarda il problema del controllo, il Governo debba chiarire alla Commissione le misure che intende adottare attraverso la guardia di finanza ed altre strutture per assicurare tale controllo, perché già nel caso della ricevuta fiscale abbiamo avuto sentore dell'esistenza anche all'interno del Governo di seri dubbi sull'effettiva possibilità di controllo che in questo periodo di sperimentazione della ricevuta fiscale è stato possibile effettuare, poiché pare che in alcuni settori tale controllo sia stato relativamente efficace, ma che in altri settori sia stato del tutto insufficiente. Nasce quindi legittima e spontanea la considerazione che, a fronte di un provvedimento così ampio come quello oggi in discussione, che imporrà una esigenza di controllo e di certificazione molto maggiore di quello sulla ricevuta fiscale, sia necessario predisporre strumenti adatti a controllare effettivamente l'adempimento da parte dei contribuenti degli obblighi derivanti da questo provvedimento qualora venisse approvato.

Credo, signor presidente e signor ministro, di avere esposto alla Commissione le grandi linee della problematica che si è posta durante i lavori del Comitato ristretto su questo tema. Ripeto che non abbiamo ancora svolto la discussione sulle linee generali e che, pertanto, quella svoltasi fino adesso è stata una discussione alquanto atipica anche se credo sia indispensabile dare atto alla Commissione dello stato dei fatti e discutere, dopo l'osservazione fatta dal presidente, sui possibili punti di convergenza e su qualunque iniziativa sarà presa in base alle risultanze della discussione sulla proposta del presidente.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Rossi di Montelera per la sua integrazione tanto opportuna.

ADOLFO BATTAGLIA. Mi pare che il complesso degli atti politici e delle proposte concrete indicati dal presidente Azzaro possano incontrare il nostro consenso di massima. Si tratta di atti politici perché si afferma il principio dell'obbligo dei registratori di cassa e, di conseguenza, sono ritirati gli emendamenti che inficiavano tale principio; e di proposte concrete perché tendenti a formulare, attraverso precisi emendamenti, le modalità di attuazione dell'obbligo attraverso una delega al Governo in modo da tenere conto della specificità della situazione nelle differenti fasce di attività dei diversi settori merceologici, in relazione al diverso grado di pericolosità fiscale.

Questa piattaforma suggerita dal presidente Azzaro ha già incontrato il favore dei gruppi della maggioranza; ad essa, dunque, mi sento legato nella solidarietà con i gruppi della maggioranza. Mi auguro che essa diventi una piattaforma comune; e spiego subito la ragione politica che mi induce a esprimere questo auspicio. Questa piattaforma costituisce un fondamentale impegno politico che vincola i gruppi che lo sottoscrivono in qualsiasi condizione politica, al di là cioè della precarietà della situazione di Governo in cui oggi siamo; mentre revocare in dubbio questa piattaforma...

ARMANDO SARTI. Abbiamo delle speranze per il futuro!

ADOLFO BATTAGLIA. Cerco di fare un ragionamento che penso possa essere inteso; ma se non viene inteso ma ne dispiace.

Suggerirei di riflettere attentamente su questo punto.

Mi pare incontestabile che la piattaforma raggiunta sia valida per l'immediato futuro e rappresenta qualcosa di molto concreto in ordine alla lotta all'evasione fiscale e all'obbligo di installazione dei re-

gistratori di cassa. Revocare in dubbio tutto questo sarebbe come non mandare avanti in alcun modo questo problema e continuare nel permanere di situazioni di grande confusione.

Ripeto questo è un fatto politico di grande rilevanza e rappresenta il massimo risultato utile che si può ottenere in questo momento.

In questo senso mi dichiaro favorevole alla piattaforma suggerita dal Presidente, augurandomi che lo stesso facciano gli altri gruppi.

SILVANO LABRIOLA. Quanto ci ha comunicato il presidente Azzaro ci lascia soddisfatti. Di solito una delle più vecchie, più antiche e tradizionali tattiche per non accettare un principio è quello di proclamarlo rinviandone però, a tempo indefinito, le forme di esercizio; riteniamo però che non sia questo il caso e che l'intesa raggiunta sia sincera e convinta e pertanto noi la salutiamo con viva soddisfazione. Ciò detto, certamente, sarebbe singolare che ci fermassimo ad una mera registrazione di questa intesa così importante e costruttiva. Quindi ritengo senz'altro che noi dovremmo passare all'esame dell'articolato tenuto anche conto che questa Commissione non fa atti politici ma legifera.

Tutte le questioni a cui ha accennato il presidente (ad esempio quella della delega amministrativa al Governo) sono a nostro avviso, già risolvibili sulla base degli emendamenti del Governo. Ma è importante sia stato raggiunto un consenso generale sulla parte politica del provvedimento.

GIUSEPPE CARRA. Non debbo aggiungere molte cose a quanto abbiamo già avuto modo più volte di esprimere con chiarezza nelle varie riunioni del Comitato ristretto.

Noi siamo favorevoli al disegno di legge come integrato dagli emendamenti del Governo. Infatti riteniamo tale testo valido per portare avanti un serio discorso sulla lotta all'evasione fiscale. Vogliamo però - desidero precisarlo - evitare ogni

strumentalizzazione per cose dette e scritte, ma completamente inesatte, da parte di varie associazioni. La nostra posizione su tale materia è da sempre stata chiara e noi riteniamo sia importante e urgente dare una risposta al problema dell'evasione fiscale.

Ci auguriamo, pertanto, che si inizi subito un confronto ed un dibattito costruttivo ed immediato. Abbiamo sentito dal ministro che il Governo mantiene la sua posizione, esiste anche una proposta della maggioranza e noi siamo favorevoli ad iniziare, come ho appena detto, un serio dibattito pur ribadendo quella che è la nostra linea.

GIUSEPPE CALDERISI. Il gruppo radicale è favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento che prevede l'introduzione dei registratori di cassa.

Debbo però, in questa sede, esprimere delle fortissime perplessità sugli emendamenti che prevedono la generalizzazione dell'uso degli scontrini fiscali. Infatti, ritengo tale strumento totalmente inefficace, così come scarsamente efficace è stato lo strumento della ricevuta fiscale. Sono strumenti questi che non porteranno certamente, a nostro avviso, ad un reale controllo dell'evasione fiscale.

Siamo favorevoli al testo del disegno di legge seppure con alcune correzioni: preannuncio fin d'ora la presentazione di emendamenti relativi ai tempi di introduzione dell'obbligo dei registratori di cassa, alle varie fasce ed alla possibile estensione a determinati settori.

Siamo contrari, ripeto, all'introduzione generalizzata dello scontrino fiscale che, ci sembra inutile e superflua.

Circa l'abolizione della pregiudiziale tributaria, l'estensione che è stata prevista, a nostro avviso, invece di individuare alcune semplici fattispecie di fatto ha creato i presupposti per un uso discrezionale della generalizzazione da parte della magistratura; non è neppure chiaro se in questo modo sarà sicuramente possibile colpire i soggetti più pericolosi e i reati più significativi.

Anche noi siamo favorevoli all'estensione immediata di queste misure a tutte le categorie; deve però essere certo che i provvedimenti adottati siano efficaci e non costituiscano un pletorico strumento di controllo, in realtà incapace di controllare effettivamente.

RAFFAELE GARZIA. Gli emendamenti che il gruppo della democrazia cristiana aveva predisposto tendevano a due precisi scopi: la generalizzazione dell'obbligo a tutte le categorie e l'alternatività nell'uso degli strumenti e delle documentazioni.

Sulla proposta del Presidente, a nome del gruppo della democrazia cristiana, esprimo un'opinione parallela a quella dell'onorevole Battaglia, cioè di adesione di massima; riteniamo infatti che tale proposta abbia il merito di aver raccolto gli orientamenti emersi in seno al Comitato ristretto.

Vorrei ora fare una precisazione in premessa al mio intervento. Deve essere chiaro che l'ipotesi dello scontrino manuale — sia alternativo, che complementare o aggiuntivo — non significa mancanza di controllo perché esso dovrebbe concretarsi nel carico su un apposito registro; non vi sarebbe quindi possibilità di falso, salvo i comportamenti illeciti, come del resto avviene per le bolle di accompagnamento e le ricevute fiscali.

La nostra richiesta di generalizzazione dei controlli si basa su due punti, che mi sembra importante richiamare. In primo luogo solo così avremmo ottenuto una dichiarazione dei volumi di affari il più possibile vicina al puntuale pagamento di quello che è dovuto. E necessario inoltre evitare ogni distorsione di carattere commerciale nell'uso di questo strumento tra una categoria e l'altra e al tempo stesso praticare in modo incisivo la lotta all'abusivismo.

Il secondo motivo per cui richiedevamo una generalizzazione dei controlli era quello di evitare che all'esterno si potesse dire che si andava a colpire una particolare categoria per verificare particolari ipotesi vessatorie.

La proposta da lei formulata, signor Presidente, parte dall'ipotesi di allargamento dei controlli, ed è per questo che la salutiamo con favore. Va infatti considerato che, in base ai dati che ci sono stati forniti in sede di Comitato ristretto, il grosso dell'evasione sta nella fascia che va da 1 a 10 milioni (350 per cento), considerando che nel giro di affari tra 36 milioni e 300 mila e 45 milioni e 300 mila sono compresi 450 mila soggetti. Nella fascia da 10 a 50 milioni ci sarebbe un'evasione di 11 milioni per una percentuale quindi molto minore ed il dato è riferibile a circa 200 mila soggetti; nella fascia da 50 ai 100 milioni, riferibile a 200 mila soggetti, l'evasione media sarebbe ancora di 11 milioni. Dai 100 ai 500 milioni, riferiti a circa 145 mila soggetti, l'evasione media sarebbe di 25 milioni, pari ad una percentuale variabile dal 5 al 25 per cento. Oltre il miliardo, con riferimento a circa 94 mila soggetti, l'evasione media sarebbe di 75 milioni pari al 7,5 per cento.

Questo quadro ci ha spinto a sostenere ulteriormente la necessità dell'allargamento dei controlli generalizzati e non per fasce; se i dati che ho prima citato sono esatti, il risultato sarebbe ampiamente positivo, mentre nel caso in cui non risultassero esatti ne deriverebbe un dato in diminuzione, ma comunque sempre rilevante.

L'ipotesi di lavoro prospettata dal Presidente prevede che, sulla base di una generalizzazione dei controlli, si inseriscano anche i registratori di cassa; ebbene, noi riteniamo che sia una ipotesi giusta, anche se esiste un problema e cioè se il Governo, nello stabilire l'applicazione pratica dei registratori di cassa sigillati, debba muoversi su linee ben precise o no.

A nostro avviso la delega al Governo per l'individuazione delle fasce e dei tipi di esercizio commerciale per i quali dovrà essere stabilito l'obbligo dei registratori di cassa deve essere ben precisa e deve tenere conto di due fattori: la pericolosità fiscale dei soggetti e il tipo di lavoro che l'impresa svolge. Se vogliamo

stabilire un principio per evitare le distorsioni commerciali e, d'altra parte, se vogliamo salvare il principio di adeguamento tributario bisogna favorire il naturale svolgersi delle operazioni imprenditoriali, senza per questo diminuire il reddito fiscale.

L'altra ipotesi prevede che sia lo stesso Parlamento ad individuare (tenuto conto di queste condizioni e a prescindere dalla delega al Governo) quelle categorie per le quali deve essere prevista l'obbligatorietà del registratore di cassa sigillato.

L'individuazione da parte del Parlamento, che sarebbe forse auspicabile, presuppone la conoscenza da un lato del settore in cui si opera, dall'altro di tutti i dati, al fine di una ricerca più puntuale e per evitare quella serie di errori cui il relatore faceva cenno. Tutto questo, ovviamente, dovrebbe essere legato ad una scadenza temporale.

Pertanto, siamo del parere che in questo momento l'unica ipotesi di lavoro sia quella suggerita dal Presidente.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, Relatore. Credo che noi dobbiamo, prima di tutto, verificare sul piano pratico la proposta del Presidente studiandone la possibile traduzione in emendamenti.

RAFFAELE GARZIA. La nostra posizione circa gli emendamenti è chiara: li consideriamo accantonati in attesa che il Governo ci faccia conoscere la nuova formulazione del testo.

PRESIDENTE. Mi era sembrato di capire, almeno da quanto hanno dichiarato i colleghi intervenuti nel dibattito, che la mia proposta trovava una certa adesione da parte di vari gruppi. Anche il gruppo comunista, stando alle parole dell'onorevole Carrà, si è dichiarato disponibile alla proposta di prevedere che il Governo con decreto, disponesse circa l'estensione dell'applicazione dei meccanismi di controllo.

A questo punto sarebbe automatico il ritiro di tutti gli emendamenti finora preannunciati, per cui ora dobbiamo tro-

vare l'accordo circa il metodo da seguire per raggiungere i fini che ci proponiamo.

Una volta stabilito il principio per cui deve essere applicato il controllo fiscale a tutte le categorie commerciali, bisogna stabilire le modalità di controllo, che possono essere o attraverso il registratore di cassa sigillato o attraverso scontrino fiscale, disciplinato a norma dell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1978, n. 627.

Inoltre, con proprio decreto, il Ministro delle finanze stabilisce quale strumento di controllo debba essere applicato alle diverse categorie, a seconda della pericolosità fiscale dei soggetti e delle caratteristiche delle singole attività commerciali.

A se sembra che l'unico modo per raggiungere un accordo, e di conseguenza, per formulare un testo, sia quello di riunire il Comitato ristretto.

Comunque, riassumendo, il primo comma dell'emendamento dovrebbe fissare alcuni criteri fondamentali e cioè l'estensione e la generalizzazione del controllo attraverso un doppio strumento, ma io, per esempio, non sono sicuro che sia l'articolo 5 della legge n. 627 del 1978. Credo che sia quello; ma vi è anche un'altra disciplina, che è quella della ricevuta fiscale. In tale caso bisogna verificare, con la collaborazione degli uffici, se quella norma va bene o no, prima di sottoporla alla Commissione.

GIUSEPPE D'ALEMA. Sono le dodici meno un quarto!

PRESIDENTE. Non riesco a capire quale ne è la conseguenza, onorevole D'Alema.

GIUSEPPE D'ALEMA. Gli è che dobbiamo votare una legge, e che lei vuole impedire di votarla! Questo è chiarissimo a tutti!

PRESIDENTE. Allora, onorevole D'Alema, la sua affermazione è per lo meno temeraria!

Dicevo che se un metodo è da individuare bisognerebbe individuarlo.

VINICIO BERNARDINI. Signor presidente, mi rendo conto dei suoi sforzi e del suo imbarazzo in questa vicenda; però mi consenta di dirle, con quella franchezza che contraddistingue i lavori della nostra Commissione, che lei è il presidente della Commissione e non il « padrino » della maggioranza; pertanto deve occuparsi e delle questioni che maturano nella maggioranza e di quelle che vengono sollevate dall'opposizione. Gli sforzi di interpretazione della volontà dell'onorevole Garzia, o di quella dell'onorevole Battaglia devono essere estesi in tutte le direzioni. Pertanto lei deve ricordare ai colleghi anche la nostra proposta rispetto alla situazione che è maturata in seno al Comitato ristretto, cioè al fatto che ieri sera abbiamo acconsentito a che si ritardasse di un'ora l'inizio dei lavori della Commissione poiché pareva che la maggioranza fosse in condizione di concordare su un nuovo testo da elaborare sulla base di alcune ipotesi emerse in sede di Comitato ristretto. Oggi, invece, dobbiamo constatare che sostanzialmente, al di là dei suoi sforzi, l'accordo non c'è. Per questo chiediamo che ci si renda conto delle divergenze di fondo che esistono nelle posizioni delle forze che compongono la maggioranza. Infatti, da un lato si dice di considerare l'obbligatorietà per quanto riguarda le questioni già poste, si insiste sulla delega amministrativa per estendere l'obbligo, e, nell'estensione di esso, si introduce il criterio dell'opzionalità tra i registratori di cassa e gli scontrini fiscali; dall'altro lato — è la posizione dell'onorevole Garzia — si dice di andare all'elaborazione di un testo che preveda l'obbligo dei registratori di cassa, ma con una opzione più estesa.

Ora, qual è la posizione che il ministro ha assunto qui dentro? Egli ha detto di mantenere gli emendamenti del Governo. Se la Commissione riterrà di dovere scegliere un'altra strada, essa dovrà assumersi la responsabilità di un rinvio; ma questa responsabilità la lasciamo solo alla maggioranza perché qui ci sono tutte le condizioni per definire e per votare subito il testo.

Se alcuni di voi sono d'accordo sul principio dell'obbligatorietà dei registratori di cassa, intanto votiamo su questo e poi continuiamo nella discussione; ci si accorgerà, allora, che, in fondo, non è un problema complicato quello di « aggiustare il tiro » per quanto riguarda la delega amministrativa, perché avevate il tempo per approfondire i dubbi espressi qui fino da ieri sera, e poi perché non è un grosso problema in quanto vi è già l'esperienza della delega amministrativa per le ricevute fiscali fin dal 1976. Pertanto possiamo qui modificare ed aggiustare il terzo comma precisando meglio il contenuto di tale delega amministrativa coinvolgendo, come sembra volere l'onorevole Garzia, i contribuenti al di sotto dei 12 milioni.

Quello che oggi individuiamo è il tentativo di fare, attorno a questa legge, un polverone per poi non consentirne l'applicazione. Infatti, quando da quegli stessi banchi dai quali oggi si vorrebbe estendere lo scontrino fiscale ai contribuenti al di sotto dei 12 milioni viene un rilievo oggettivo dello stato di efficienza dell'amministrazione finanziaria perché incapace di questi controlli ci chiediamo come la maggioranza possa conciliare, la sua proposta con il fatto di dover assoggettare a questi controlli centinaia di migliaia di contribuenti...

RAFFAELE GARZIA. Se non si controlla tutto, non si controlla nessuno.

VINICIO BERNARDINI. Il Governo lo può già fare, perché può estendere con decreto la ricevuta fiscale ad altre categorie.

RAFFAELE GARZIA. La ricevuta fiscale è cosa diversa dallo scontrino.

VINICIO BERNARDINI. Ieri sera i funzionari ci hanno confermato che con la legge del 1976 si potrebbe già estendere la ricevuta fiscale ad altre categorie.

È chiaro che è necessaria una delega amministrativa, perché il Ministero deve rendersi conto della applicabilità delle norme.

Bisognerà procedere con una certa gradualità; ed è qui che si può lavorare attorno al perfezionamento della delega tenendo conto, fra l'altro, del fatto che non è possibile introdurre per tutte le categorie lo scontrino fiscale.

Pertanto, se il Governo manterrà questo testo, e ha già detto di volerlo mantenere, chiediamo sia questa la proposta su cui la Commissione deve pronunciarsi: si passi quindi all'esame degli articoli e al voto degli emendamenti già presentati e di quelli che eventualmente saranno presentati. La discussione sulla questione è stata amplissima e il regolamento prevede si passi concretamente all'esame degli articoli.

RAFFAELE GARZIA. Voglio ricordare che noi abbiamo sempre fatto parlare tutti i colleghi, ed in questo momento si viene invece a chiedere l'applicazione formale del regolamento.

PRESIDENTE. Se lei, onorevole Bernardini, fa una proposta formale, devo prenderne atto e tenerne conto. Però, io non vorrei ricorrere ad una rigida applicazione del regolamento, altrimenti dovremmo aprire una discussione generale che, in realtà finora non si è avuta sull'argomento al nostro esame. Non invociamo, quindi, il regolamento così all'improvviso, creando una situazione di formalità.

VINICIO BERNARDINI. Ribadiamo la nostra proposta formale di chiusura della discussione generale e di passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non vi è nessuna proposta sul metodo, circa la possibilità di trovare un'intesa e una piattaforma comune su cui discutere?

SILVANO LABRIOLA. La proposta c'era, signor Presidente, e l'abbiamo avanzata noi, ma non è stata discussa. Noi proponevamo che, fatta chiarezza formale sulla situazione degli emendamenti, si passasse

alla formulazione di quelle correzioni all'articolo che è necessario introdurre: faccio osservare che qui si contemplan deleghe amministrative al Governo.

PRESIDENTE. Ci troviamo, onorevoli colleghi, in un momento estremamente delicato dei lavori della nostra Commissione. Mi si fa presente che si intendeva discutere sull'articolato: ora, se la Commissione è d'accordo, e mi consente di superare la fase della discussione generale, non ho alcuna difficoltà a passare al dibattito sugli articoli, perché considero che dal punto di vista sostanziale, la discussione generale è stata già fatta.

Dobbiamo vedere se vi è una proposta che si può mettere sul tappeto, sotto forma di emendamenti, e quindi passare all'articolato, con il ritiro degli emendamenti già presentati e con una piattaforma preannunciata dagli onorevoli Garzia, Battaglia e Labriola, che consiste in una precisa proposta che viene inserita nel testo del Governo. Se ciò si può fare, posso superare la fase della discussione generale, ma se non si è d'accordo, devo aprire la discussione generale e poi, secondo il regolamento, se c'è qualcuno che ne chiede la chiusura, metterò ai voti tale proposta, e non ne parliamo più. Chiederò ora l'opinione dei colleghi su questo metodo; dopo di ciò, aprirò la discussione generale e mi atterrò strettamente all'osservanza del regolamento.

RAFFAELE GARZIA. Devo protestare perché il modo con cui fin qui sono andate le cose non è in linea né con il rispetto del regolamento, né con il metodo che la Commissione ha sempre seguito, in base al quale a qualsiasi punto della discussione è sempre permesso un intervento da parte dei colleghi.

Il collega Bernardini dice che egli ha fatto una proposta, e quindi gli altri non possono più parlare. Allora, desidero sottolineare che il rispetto del regolamento varrà, da oggi in poi, per tutti: questo credo che debba essere assolutamente chiaro. Non è possibile pensare che una

volta sia consentito comunque di prendere la parola (e ci siamo sempre attenuti a questa procedura), mentre un'altra volta, poiché c'è un momento di tensione, si deve invocare il rigoroso rispetto del regolamento.

Faccio osservare che c'è una enorme differenza tra ricevuta fiscale e scontrino. Lo scontrino consiste in una cifra, mentre la ricevuta fiscale è una descrizione, sia pure sintetica, di una operazione. Noi abbiamo quindi pensato allo scontrino fiscale perché consente di documentare, con una sola cifra, tutte le operazioni che si fanno; se pensiamo alla descrizione, parliamo allora di fattura, e le conseguenze saranno quelle che saranno.

Anche per la bolletta d'accompagnamento sorsero, a suo tempo, le stesse difficoltà, e le abbiamo superate; ci ponemmo il problema della descrizione del contenuto e di altre questioni che sarebbero potute sorgere: eppure, siamo arrivati a mettere a punto un provvedimento che è stato l'unico ad avere inciso sull'abusivismo. Ciò premesso, sono d'accordo con il collega Labriola, quando propone di discutere e di arrivare a formulare degli emendamenti per poi discutere. Noi siamo quindi d'accordo per la chiusura della discussione generale; rimane solo da decidere se vogliamo discutere per arrivare a formulare degli emendamenti, oppure se vogliamo formulare degli emendamenti su cui poi discuteremo. Ovviamente, la discussione degli emendamenti deve essere in armonia con la linea che la riunione della maggioranza testè conclusasi ha stabilito.

PRESIDENTE. L'idea dell'onorevole Garzia, alla quale non mi pare che siano state avanzate obiezioni da parte degli altri gruppi, è quella di considerare superata la fase della discussione generale. Potremmo allora senz'altro passare alla discussione dell'articolato.

VINICIO BERNARDINI. Si deve allora cominciare a discutere il testo già presentato dal Governo nella seduta del 15

luglio scorso, intendendosi tutti gli altri emendamenti preannunciati come ritirati.

PRESIDENTE. Io sono portatore di una proposta, che desidero a mia volta sottoporre alla Commissione; avverto che, al di là della sua struttura tecnica, l'emendamento di cui adesso darò lettura intende verificare il grado di assenso o dissenso da parte dei commissari.

Ricordo che nella seduta del 15 luglio scorso il Governo aveva presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge.

L'emendamento che sottopongo all'attenzione dei colleghi è del seguente tenore:

Sostituire i primi tre commi dell'emendamento 1. 1 del Governo con i seguenti:

« Per le cessioni di beni per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura è stabilito l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa o di idonee bilance elettroniche munite di stampante ovvero mediante scontrino fiscale disciplinato con l'articolo 5 della legge 10 ottobre 1978, n. 627.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per l'autotrazione e di giornali quotidiani e periodici.

Con proprio decreto il Ministro delle finanze stabilisce, in base alla pericolosità fiscale dei soggetti e alla peculiarità delle singole attività commerciali, quale strumento di controllo applicare alle diverse categorie » (1. 1. 5).

Desidererei conoscere l'opinione dei vari gruppi su questo emendamento.

LUGI SPAVENTA. Penso che sia determinante conoscere prima il parere del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo interverrà appena lo richiederà.

FELICE BORGOGGIO. Non credo che il contenuto di questo emendamento sia accoglibile in quanto esso prevede per l'esecutivo la totale discrezionalità di scelta tra i vari strumenti di controllo, con la conseguenza che il Parlamento deve rinunciare ad ogni suo potere di controllo nei confronti di alcuni settori economici del paese.

L'esigenza sollevata dalla democrazia cristiana è che si debbano estendere gli strumenti di controllo nei confronti di altre categorie; noi siamo d'accordo che per tali estensioni possa prevedersi la delega al Governo, ma è necessario fin d'ora prevedere alcune categorie cui la norma si applica subito.

PRESIDENTE. Faccio rilevare all'onorevole Borgoglio che per quanto concerne la ricevuta fiscale è stata data la delega al ministro di esaminare i tempi e le categorie che debbono sottoporsi a quest'obbligo, appunto perché solamente da una posizione operativa è possibile stabilire quale tipo di controllo meglio possa raggiungere l'obiettivo del controllo fiscale. Non mi pare quindi che ciò voglia dire espropriare il Parlamento della sua funzione.

Questa è nel complesso la mia proposta, con la quale ho cercato di creare le premesse per una situazione di maggiore intesa.

ARMANDO SARTI. Presidente, lei ripetutamente vuole sottrarre al Governo la possibilità di parlare.

PRESIDENTE. Lei pensa veramente che sia possibile per un Presidente di Commissione impedire al Governo di replicare? Chieda lei stesso al ministro di risponderle.

ARMANDO SARTI. Certamente. Signor ministro, la prego di esplicitare la posizione del Governo.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Soddiso subito ogni giusta curiosità.

Il Governo non può non sostenere il suo testo, a maggior ragione quando su di esso trova concordanza al di là della maggioranza.

Se all'interno della maggioranza, data la precarietà della situazione del Governo, vi è intesa posso valutare le proposte che vengono fatte.

Sappiamo tutti che in questo momento il Presidente del Consiglio è dal Presidente della Repubblica e stanno discutendo dei problemi della vita del Governo. Non posso quindi non difendere un testo presentato dal Governo quando era nella pienezza dei suoi poteri, poteri che in questo momento sono affievoliti. Pertanto se vi è un'intesa all'interno della maggioranza per modificare il testo del Governo, posso anche consentire; in caso contrario non posso che ribadire la posizione espressa attraverso la presentazione degli emendamenti, avvenuta nel luglio di quest'anno.

PRESIDENTE. Se la maggioranza non ritiene di poter consentire alla proposta che ho formulato dobbiamo tornare immediatamente alla discussione del testo proposto dal Governo, con tutte le garanzie ed i diritti dei deputati. Vorrei pregare i componenti della Commissione di esprimersi sugli emendamenti che sono stati presentati.

VINICIO BERNARDINI. Il gruppo comunista dichiara la sua contrarietà all'emendamento formulato dal Presidente.

ADOLFO BATTAGLIA. Questo testo ha incontrato alcune difficoltà all'interno della maggioranza, il che significa che una parte di essa non si riconosce nei termini della piattaforma su cui avevamo convenuto.

Si tratta di precisare il testo dell'emendamento in modo che possa costituire una esatta precisazione delle affermazioni di piattaforma sulle quali la mag-

gioranza aveva convenuto e che avevano incontrato un interesse positivo da parte dell'opposizione. Non essendo questo attuale un testo che esprime una convergenza largamente comune, probabilmente occorreranno alcune modifiche.

Si tratta di introdurre il principio dell'obbligo dei registratori di cassa come principio generale, salvo la possibilità che il ministro, con decreto, precisi le modalità attraverso cui si estrinseca questo obbligo e stabilisca in quali casi particolari si possa derogare ad un obbligo di carattere generale. Questa formulazione mi pare che potrebbe venire incontro alle esigenze di una parte della maggioranza ed all'opinione espressa dal ministro, nonché probabilmente potrebbe trovare il consenso della Commissione.

PRESIDENTE. Pensavo che fosse chiaro il senso dell'emendamento, quando si dice che è stabilito l'obbligo di rilascio. L'onorevole Battaglia mi ha infatti chiesto se è stato istituito tale obbligo o no.

Negli emendamenti, fino a questo momento non formalizzati, dell'onorevole Rossi di Montelera non era previsto il registratore di cassa; in questa proposta si parla invece di obbligo.

ADOLFO BATTAGLIA. Ma non è un obbligo generalizzato.

PRESIDENTE. Probabilmente dovrà essere trovata una formulazione più idonea; altrimenti sono disposto a ritirare il mio emendamento.

RAFFAELE GARZIA. Mi meraviglia il fatto che oggi ci si attesti su posizioni rigide mentre in passato nella nostra Commissione si è sempre lavorato nel massimo rispetto reciproco.

Io non credo che si debba procedere in fretta perché altrimenti si rischia di approvare un provvedimento poco chiaro. Poco fa il ministro Formica ha detto che, pur rimanendo valido il testo governativo, è disponibile ad un accordo di maggioranza. Ora, esiste già una proposta, quel-

la del Presidente, sulla quale si è già manifestato un certo accordo da parte dei gruppi della maggioranza; si tratta solo di perfezionare la forma e ciò potrà avvenire solo dopo una più precisa illustrazione da parte del Presidente.

FELICE BORGOGGIO. Qui si tratta di stabilire prima di tutto il principio per cui vengono applicati i registratori di cassa, dopo di che possiamo studiare le eventuali eccezioni per l'applicazione di tali meccanismi.

Lo sforzo del Presidente è lodevole, ma la sua proposta ha un limite notevole proprio nella delega al Governo della decisione circa le categorie soggette all'obbligo, perché, a nostro giudizio, deve essere la legge a precisare tali categorie.

RAFFAELE GARZIA. A questo punto, Presidente, credo sia necessaria una breve sospensione della seduta, affinché la maggioranza possa riflettere in merito a quanto è stato detto fino a questo momento.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere l'opinione dei gruppi su questa proposta dell'onorevole Garzia, perché, data l'importanza della materia, credo non spetti al Presidente prendere la decisione, ma alla Commissione.

VINICIO BERNARDINI. Il gruppo comunista è contrario alla proposta di sospensione avanzata dal collega Garzia al quale, tra l'altro, vorrei dire che non è vero che oggi da parte nostra sia stata dimostrata intransigenza, anzi è vero il contrario, poiché abbiamo accettato di rinviare di un'ora la seduta di questa mattina.

A me sembra che le posizioni dei diversi gruppi siano molto chiare per cui non vedo perché si debba sospendere la seduta. Si tratta solo di manovre dilatorie tendenti a scaricare le proprie responsabilità in un momento assai delicato della nostra vita politica.

Caro presidente, fuori dell'Aula vi sono giornalisti i quali ritengono che il par-

tito comunista sia qui a sostenere di estendere quest'obbligo dei registratori di cassa ai contribuenti minori, quando le cose stanno esattamente al contrario!

Si sta procedendo come in una Babilonia. Pertanto riteniamo che le cose possano essere semplificate con il passaggio alle votazioni.

ADOLFO BATTAGLIA. Parlo a favore di una sospensione, ma con precisazioni circa le modalità ed i tempi.

Ritengo che sarebbe utile sospendere la seduta per un quarto d'ora per consentire al Comitato ristretto di riunirsi e di formulare un testo diverso rispetto a quello che finora non ha incontrato il favore di tutta la Commissione.

FRANCESCO TONI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Battaglia di sospendere la seduta per consentire al Comitato ristretto di fare il punto della situazione.

(È approvata).

La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 13,30.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Relatore*. Mi sembra che non siano emersi chiari risultati nella riunione del Comitato ristretto, né dei punti particolarmente precisi. Vorrei sapere dagli onorevoli Battaglia e Garzia se formalizzano come emendamenti il contenuto delle bozze che sono circolate in Comitato ristretto.

FRANCESCO FORTE. Devo dichiarare che le bozze circolate non rispondono ai criteri esplicitati dal mio gruppo: infatti, io avevo parlato non di categorie ma di casi circoscritti: è chiaro, quindi, che le due posizioni non sono conciliabili.

RAFFAELE GARZIA. Non formalizzo nulla, dal momento che non si riscontra un accordo in seno alla maggioranza. Vorrei però dal collega Forte più precise indica-

zioni, perché se la scelta è quella di non modificare il testo del Governo, ne prendiamo atto, ed il problema è chiuso.

L'unica questione che ci divide sul testo che stavamo esaminando con il collega Battaglia è quella relativa a quali fasce di contribuenti possa essere concesso l'uso della ricevuta fiscale fatta a mano, rispetto alla ricevuta fatta con il registratore di cassa sigillato. Ad esempio, c'è il problema dei venditori ambulanti, che hanno una notevole consistenza.

FRANCESCO FORTE. Noi siamo a favore dell'introduzione dei registratori di cassa per i venditori ambulanti; abbiamo parlato di eccezioni in casi speciali, mentre voi volete intere categorie di ambulanti fuori dall'osservanza di questo provvedimento. Nel prendere in considerazione questa categoria, vediamo che vi sono diversi tipi di venditori ambulanti, a secondo che abbiano sede fissa, semifissa o mobile; perciò, qualora le attrezzature lo permettano, e si possano far funzionare gli strumenti, siamo per i registratori di cassa, dove è possibile introdurli.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se vi è, da parte del Comitato ristretto, una proposizione univoca su cui poter aprire un dibattito; se nessuno riesce a formalizzare un testo, devo procedere alla discussione che pure dobbiamo fare, ponendo all'attenzione dei colleghi il testo del Governo.

RAFFAELE GARZIA. Questa conclusione sembra un po' frettolosa, dopo aver ascoltato l'intervento del collega Forte, nel senso che, probabilmente, discutendo, anche Forte potrà convenire sul fatto che quanto da lui ipotizzato viene detto anche da questo testo. Infatti, quando ci riferiamo a certe categorie, indicando il volume di affari e le caratteristiche di lavoro, parliamo di categorie per le quali non è da oggi possibile imporre l'obbligo del registratore di cassa, anche se è stato detto che è in circolazione una macchina che può essere usata anche dagli ambulanti. Se dunque esistono categorie che, per le

loro particolarità, non sono in grado di avere registratori di cassa sigillati, daremo loro lo scontrino fiscale: quando il progresso tecnico consentirà loro di avere dei registratori di cassa, li avranno. Ma il testo dice che sarà il ministro, con proprio decreto, a stabilire come e quando questo avverrà, e sarà ancora il Governo a decidere quali categorie obbligare allo scontrino a mano invece che a quello fatto dal registratore di cassa sigillato.

In sostanza non mi sembra che ci siano delle obiezioni e ritengo che le cose dette dall'onorevole Francesco Forte si concilino con quanto contenuto nel testo da noi proposto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se da parte di qualche gruppo viene formalizzata la presentazione di un nuovo emendamento su cui discutere allora la Commissione lo potrà esaminare, altrimenti, in mancanza di questo testo, noi non potremo che procedere alla discussione e all'esame del disegno di legge del Governo.

VINCENZO DE COSMO. Mi pare che prima della sospensione dei lavori il presidente aveva avanzato una propria proposta su cui la Commissione si doveva pronunciare. Pertanto, io non ritengo che ora si debba discutere il disegno di legge presentato dal Governo ma appunto la proposta avanzata dal presidente, sempre che essa sia ancora valida. A tale proposito, voglio ricordarlo, è stato anche richiesto formalmente il parere del Governo sulla proposta del presidente, e io non posso che associarmi a tale richiesta.

PRESIDENTE. La proposta che ho fatto poc'anzi l'avevo già presentata durante la riunione del comitato ristretto. Qualora io avessi potuto constatare che su tale proposta vi fosse un'ampia convergenza l'avrei senz'altro sostenuta, poiché così non è, poiché sono stati avanzati troppi « distinguo » non posso che ritenere non più valida tale mia proposta. Ne deriva che ogni membro di questa Commissione

può presentare qualsiasi proposta emendativa al testo oggetto della discussione, cioè al testo del Governo.

ORAZIO SANTAGATI. Per quanto mi riguarda mi uniformo alle direttive del presidente che, in sede di comitato ristretto, ci aveva comunicato alcune sue proposte e sulle quali io avevo espresso certe valutazioni.

Desidero che rimanga agli atti il mio parere favorevole sulla proposta fatta dal Presidente in merito al concetto dell'estensione dell'obbligatorietà dello scontrino fiscale a tutte le categorie e alla possibilità di una delega al Governo della decisione nel merito per determinate categorie.

A mio parere, i colleghi della maggioranza dovrebbero cercare una via d'uscita. Infatti qui abbiamo sentito due campane diverse della stessa maggioranza; l'una, facente capo all'onorevole Francesco Forte, che afferma che ci possono essere delle precise eccezioni al principio della obbligatorietà e non altre; l'altra, facente capo al relatore e all'onorevole Garzia, che afferma che il problema non può essere inteso in questi termini.

Noi, che sia all'opposizione, abbiamo le nostre idee ma prima di esprimerle dobbiamo sapere quali sono quelle della maggioranza. Pertanto penso che sarebbe opportuno sospendere la seduta per cinque minuti onde consentire appunto alla maggioranza di arrivare alla predisposizione di un testo comune. Diversamente i lavori della nostra Commissione non potranno che proseguire allo stato brado, avremo cioè un disegno di legge del Governo che, però, non gode del supporto di una maggioranza di Governo.

GIUSEPPE CALDERISI. Presidente, intendo chiedere la chiusura della discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, le ricordo che avevamo già stabilito che la discussione sulle linee generali era da considerarsi come conclusa. Finora abbia-

mo discusso su questioni procedurali e adesso possiamo senz'altro riprendere lo esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto diverse da quelle alle quali è imposto l'obbligo previsto dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, può essere stabilito con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa per ogni operazione per la quale non è obbligatoria la emissione della fattura. Nei confronti delle stesse categorie di contribuenti può essere altresì stabilito l'obbligo di allegare uno scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate in ciascun giorno nonché scontrini riepilogativi periodici, rispettivamente, al registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Con i medesimi decreti sono determinate le caratteristiche dei registratori di cassa e degli scontrini di cui al primo comma, nonché i dati da indicare negli scontrini medesimi e negli altri supporti cartacei dei registratori e le modalità di trascrizione e contabilizzazione di tali dati negli stessi documenti; le modalità per l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione dei registratori di cassa e quelle per la allegazione, esibizione e conservazione dei documenti; gli adempimenti manuali sostitutivi indispensabili per il caso di mancato funzionamento dei registratori, e tutti gli altri adempimenti, anche a carico del fornitore dei registratori e dell'incaricato della manutenzione di essi, atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo indicato nel primo comma.

I decreti non potranno entrare in vigore prima di quattro mesi dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ricordo che il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria la emissione della fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, è stabilito l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa o di idonee bilance elettroniche munite di stampante.

La disposizione di cui al precedente comma si applica se il volume di affari realizzato nell'anno precedente è superiore ai dodici milioni di lire e non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione e di giornali quotidiani e periodici.

Con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo di cui al comma precedente può essere esteso ad altre categorie di contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa o di bilance elettroniche munite di stampante sostituisce quello, eventualmente imposto, del rilascio della ricevuta fiscale.

Nei confronti dei contribuenti di cui ai precedenti commi può essere altresì stabilito l'obbligo di allegare uno scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate in ciascun giorno nonché scontrini riepilogativi periodici, rispettivamente, al registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.

Con decreti del Ministro delle finanze sono determinate le caratteristiche dei re-

gistratori di cassa, delle bilance elettroniche munite di stampante e degli scontrini di cui al primo comma; le modalità ed i termini del loro rilascio, anche in caso di emissione della fattura, nonché i dati da indicare negli scontrini medesimi e negli altri supporti cartacei dei registratori e le modalità di trascrizione e contabilizzazione di tali dati negli stessi documenti; le modalità per l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione dei registratori e delle bilance elettroniche munite di stampante e quelle per la allegazione, esibizione e conservazione dei documenti; gli adempimenti manuali sostitutivi indispensabili per il caso di mancato funzionamento dei registratori e delle bilance e tutti gli altri adempimenti, anche a carico del fornitore degli stessi e dell'incaricato della loro manutenzione atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo indicato nei precedenti commi; le macchine fornite agli utenti dalle ditte autorizzate alla vendita, alla locazione o comunque alla dazione in uso devono essere identiche, anche nei congegni particolari, al modello approvato e depositato presso il Ministero delle finanze e devono comunque offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento » (1. 1).

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo la chiusura della discussione sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, non essendo capogruppo non può avanzare tale proposta.

VINICIO BERNARDINI. Chiedo la chiusura della discussione sulle linee generali dell'articolo 1.

ORAZIO SANTAGATI. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Perché sia chiesta la chiusura della discussione sugli articoli, tale discussione deve essere iniziata. Ha pertanto facoltà di parlare sull'articolo 1 di cui ho dato precedentemente lettura, l'onorevole Santagati.

ORAZIO SANTAGATI. In sede di Comitato ristretto ho già avuto modo di dire che il testo approvato a suo tempo dal Governo e successivamente integrato dal Governo stesso non va incontro a due due punti essenziali che sono emersi da questo ormai annoso contenzioso sui registratori di cassa. Mi riferisco in primo luogo alla obbligatorietà dell'installazione sulla quale non avrei nulla da eccepire dal punto di vista sostanziale sempre che l'estensione sia per tutti coloro che in un modo o nell'altro possono essere coinvolti nel nuovo trattamento fiscale. In questo senso sono state fatte diverse osservazioni e si è detto ad esempio, che la ricevuta fiscale ha dato risultati molto modesti, se non deleteri; ad esempio ieri sono andato al ristorante e come sempre, alla uscita, nessuno mi ha chiesto la ricevuta per cui è sempre maggiore la tendenza dei gestori a non rilasciarla. La ricevuta fiscale è quindi caduta in desuetudine e sta diventando obsoleta, il che significa che la legge stessa è caduta in desuetudine e quindi ha perso il suo mordente e la sua efficacia punitiva.

Tornando ai registratori di cassa, mi domando se siano veramente in grado di rappresentare un deterrente. Ebbene, ne dubito e avrei preferito che il Governo avesse detto che bisognava assumere 400 mila agenti di polizia tributaria al fine di poter verificare il rispetto delle norme.

L'obbligo del registratore di cassa per non creare delle ingiustizie di natura morale e per non costituire un elemento punitivo per la categoria dei commercianti rispetto alle altre categorie, nonché per non creare discriminazioni all'interno della stessa categoria, deve essere disciplinato con molta attenzione e mi sembra che in questa logica il testo del Governo debba essere emendato. Mi sembra altresì di aver capito che il Governo non è molto lontano da tale ipotesi perché parte da questo principio: i registratori di cassa servono per ridurre l'evasione. Tuttavia non va però dimenticato che ugualmente necessario è il controllo, perché altrimenti qualsiasi strumento diventa improduttivo.

vo, se non siamo in grado di effettuare un controllo per 800 mila contribuenti, a maggior ragione non lo saremo per un milione e mezzo.

Ma non è giusto iniziare per gradi: o il procedimento è valido per tutti, ed allora non capisco perché fermarci a determinate fasce, oppure non è giusto, non è morale e non deve essere sostenuto dal Governo.

Poiché il Governo è orientato ad estendere l'obbligatorietà, aggiungo quindi che è doveroso estendere la potenzialità dell'amministrazione e questo può essere fatto nel giro di qualche anno; sono quindi d'accordo perché si preveda l'applicazione di questo strumento diluito nel tempo. Sono cose che attengono al controllo fiscale. Per la ricevuta fiscale si è detto: « si vedrà » e poi non si è visto proprio niente ed essa è caduta in desuetudine.

Sono dell'idea che il testo dell'articolo 1 debba essere emendato al fine di generalizzare l'estensione del registratore di cassa a tutte le categorie tranne quelle deroghe molto limitate e precise per le quali è necessario studiare altri strumenti. Affinché le nostre previsioni diventino effettivamente operanti è necessaria una ulteriore modifica; perché questa non abbia un significato platonico, bisognerà anche costatare quale maggioranza sostiene il Governo e si esprimerà in senso ad esso favorevole in questa seduta.

Il problema, quindi, è di maggioranza politica. Io sono d'accordo sull'estensione a tutte le categorie dell'obbligo di tenere un registratore di cassa, sull'opportunità di un più incisivo intervento della pubblica amministrazione, sulla graduazione nel tempo dell'applicazione del principio: ma a che serve che io sia d'accordo se non c'è una maggioranza, o almeno una « quasi maggioranza » che dica quello che bisogna fare ?

Il presidente ha fatto bene, da un punto di vista procedurale, ad aprire la discussione generale sull'articolo 1; ma i problemi ci rimbalzano addosso lo stesso perché ci troviamo sempre allo stato *quo ante*. Il mio intervento in questa fase della discussione servirà a che restino a ver-

bale queste mie critiche che non formalizzo in emendamenti perché verrebbero bocciati o da me stesso ritirati perché non si sa quale sia la posizione della maggioranza. Che li presento a fare se non so se l'onorevole Forte, che ha parlato di inconciliabilità della sua tesi con quella del relatore, riuscirà comunque a trovare con quest'ultimo un punto d'incontro? Francamente, se dovesse restare invariata la situazione attuale, non saprei cosa votare e al limite dovrei dichiarare che, essendo un testo che sconvolge la mia impostazione del problema, voterei contro l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Vorrei far osservare che all'inizio della discussione le posizioni di una parte della Commissione e del Governo e di un'altra parte erano molto distanti. Perché? Perché, mentre il Governo sosteneva che i registratori di cassa dovessero essere obbligatori, una parte della Commissione sosteneva la possibilità di un'alternativa tra registri, scontrini fiscali emessi dai registratori di cassa o dalle bilance automatiche oppure attraverso altre forme di registrazione. Questo primo ostacolo è stato superato e adesso c'è unità di propositi nella Commissione circa l'introduzione dei registratori di cassa.

Da dove nascono, dunque, le diversità di opinioni? Si dice che bisogna estendere l'obbligo del registratore di cassa anche alle categorie prese in considerazione dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Ma su questo siamo tutti d'accordo! Infatti, questa previsione è contenuta nell'emendamento presentato dal Governo. La divergenza di opinioni, infatti, si era manifestata sul primo comma ma non sull'ultima parte dell'emendamento il cui terzo comma stabilisce che: « Con decreto del ministro delle finanze, l'obbligo di cui comma precedente può essere esteso ad altre categorie di contribuenti di cui all'articolo, eccetera, eccetera ». A suo tempo, avevamo ascoltato alcune obiezioni sollevate dai rappresentanti di alcune ca-

tegorie del commercio i quali sostenevano che l'applicazione graduata del provvedimento nel corso degli anni non doveva essere fatta facendo riferimento alle diverse categorie bensì con riferimento al volume di affari. Per questa ragione abbiamo escluso questa facoltà del Governo, attraverso un decreto del ministro, di scegliere le categorie cui imporre l'obbligo del registratore di cassa.

La richiesta delle organizzazioni rappresentative delle categorie interessate qual era? Quella di graduare nel tempo l'applicazione della nuova disciplina. Allora, stabilito che tutti vogliamo i registratori di cassa; stabilito che si può estendere, con decreto, l'obbligo ad altre categorie — compresi anche gli ambulanti in quanto sono presi in considerazione dall'articolo 22 del decreto presidenziale n. 633 — resta aperto il problema del volume d'affari. Siccome nell'emendamento del Governo è contenuta una graduazione nell'imposizione dell'obbligo del registratore di cassa, cominciando dal volume di affari più alto, si ha che per il primo anno sono obbligati in questo senso coloro che hanno un volume d'affari superiore a 200 milioni; nel 1984 dovranno adempiere all'obbligo quelli che hanno un volume d'affari superiore a 100 milioni; nel 1985 il volume di riferimento dovrà esser superiore a 60 milioni e nel 1986 a 30 milioni. Arriviamo così al 1987: chi sa quanti Governi da oggi ad allora si saranno susseguiti, quante maggioranze, quante legislature e quanti ministri delle finanze! Per il 1987 si prevede l'obbligo del registratore di cassa per chi ha un volume d'affari superiore ai 12 milioni. Si potrebbe correggere questa previsione stabilendo che l'obbligo corre per chi abbia un volume d'affari inferiore ai 30 milioni; ci sarà comunque tutto il tempo per valutare se nel corso dei prossimi cinque anni il sistema abbia funzionato bene oppure no.

Riepilogo brevemente il problema: e parlo dell'applicazione dei registratori di cassa — quindi non della formula alternativa, registratori di cassa o scontrino —; con riguardo alla forma obbligatoria sia-

mo d'accordo. Osservo che mentre nel disegno di legge si prevedeva che questo sarebbe stato applicato semplicemente a certe categorie e non ad altre, nell'emendamento presentato dal Governo vi è la facoltà di estensione a coloro che sono compresi nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e quindi anche agli ambulanti. Prima la discrezione del Governo si voleva estendere a tutto, cioè anche a stabilire le altre categorie, adesso tale discrezione si limita, e mi pare giusto: cioè c'è una parte obbligatoria, ed un'area che deve essere recuperata, e questo viene demandato alla discrezione del Governo.

Ora, se la sensibilità del ministro dovesse consistere nel garantire l'applicazione della norma per tutti i soggetti, non vedo perché questa sensibilità non dovrebbe valere per un'area più ridotta.

Fuori dell'estensione dell'obbligo ad altre categorie può rimanere la questione del volume di affari più basso, quindi si poteva ricomprendere in quest'area di controllo con i registratori di cassa.

Su richiesta delle organizzazioni delle rappresentanze commerciali, abbiamo inserito la graduazione nell'applicazione delle norme, ed abbiamo preso in considerazione il volume di affari: infatti, le categorie giustamente hanno osservato che sarebbe profondamente iniquo, su volumi di affari uguali, stabilire l'applicazione dei registratori di cassa per una categoria e per un'altra no, anche perché alcuni generi di vendita sono compresi in una categoria ed anche in un'altra. Sarebbe ingiusto che uno comprando un prodotto presso una categoria trovi il registratore di cassa e andando presso altra categoria che vende lo stesso prodotto non lo trovi. Allora, poiché tutto si riduce a voler comprendere idealmente nel volume di affari tutte le categorie, e quindi anche quelle contemplate nell'articolo 22 del citato decreto n. 633, e siccome il volume di affari più basso sarà compreso nell'area di controllo dal 1° marzo 1987, allora noi modifichiamo la dizione di cui al n. 4 e prevediamo un tetto minimo di 30 milioni, cioè che il volume di affari non abbia su-

perato questa cifra, e così sono tutte comprese. Poi, vedremo se modificare, se inserire altre categorie; vedremo se la Commissione vuole effettivamente fare quello che dichiara.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, Relatore. Quindi, il ministro propone, con la eliminazione della franchigia di 12 milioni, l'estensione a tutti dei registratori di cassa. Ma che cosa succederà? Poiché noi abbiamo il registratore di cassa per tutti, comprese le categorie di cui all'articolo 22, quindi compresi gli ambulanti.

VINICIO BERNARDINI. No: c'è la previsione del decreto ministeriale.

PRESIDENTE. La proposta del ministro è nei seguenti termini. L'articolo 1 resta così com'è, perché l'estensione a tutte le categorie previste dall'articolo 22 del decreto sull'IVA è già contenuta, come facoltà del ministro, nel terzo comma dell'emendamento del Governo; perciò, la struttura del provvedimento resta quella che propone l'articolo 1. Questo strumento di estensione sembra al ministro opportuno e sufficiente.

Considerando poi che l'ultima fascia a cui si doveva applicare il registratore di cassa era costituita da quei contribuenti il cui volume di affari avesse superato i 12 milioni, il ministro dichiara di ritenere che questa cifra possa diventare, con il trascorrere degli anni 30 milioni, quindi ammette ad una agevolazione, ad una dilazione fino al 1987 coloro che non abbiano avuto un volume di affari appunto superiore a quest'ultima cifra. Gli ambulanti, poi, sono potenzialmente includibili, per le ragioni che il ministro riterà, al momento opportuno, valide.

Questa è la proposta del ministro, sulla quale possiamo discutere.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, Relatore. Tenendo presente che, nei cinque anni, saranno interessate tutte le categorie previste nel primo comma dell'articolo 1, e l'estensione che, con appositi de-

creti, si può fare ad altre categorie, vorrei sapere se si potesse prevedere — a causa delle difficoltà obiettive, per certe categorie, di adoperare il registratore come macchina — la possibilità di imposizione del controllo attraverso scontrino emesso dal registratore o emesso in forma diversa: visto che si tratta di altre categorie che hanno già la ricevuta fiscale.

SALVATORE FORMICA, Ministro delle finanze. Sì, per le categorie di cui al terzo comma dell'articolo: si può prevedere o il registratore di cassa o lo scontrino.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, Relatore. Mi sembra che finalmente si cominci a fare un po' di chiarezza sui vari problemi in oggetto. Ringrazio il ministro Formica per aver sintetizzato i punti della questione sui quali abbiamo ampiamente discusso.

Come relatore, ritengo che se noi riuscissimo a perseguire l'obiettivo dell'eliminazione della franchigia e quindi dell'esclusione della obbligatorietà per certe categorie il cui fatturato è al di sotto di un determinato limite, riuscissimo a colpire anche quelle categorie di ambulanti che all'inizio non erano previste nel provvedimento di legge, e ovviassimo all'impossibilità pratica di imporre il registratore di cassa per determinate categorie tramite lo scontrino fiscale, allora veramente saremmo sulla strada buona.

PRESIDENTE. Questa sua saggia proposta era già stata avanzata da me ieri sera in sede di comitato ristretto, ma non ha avuto — mi è parso — quei consensi che ora sta riscuotendo.

RAFFAELE GARZIA. Noi ritenevamo che la strada per arrivare a un risultato positivo fosse un'altra e questo l'abbiamo detto più volte. Respingiamo le accuse di coloro che affermavano che noi volevamo « affossare » il provvedimento. Ne è prova il fatto che abbiamo ritirato le nostre proposte di emendamento.

La strada che ora ci è stata indicata non ci soddisfa al cento per cento ma ciò nonostante la percorreremo.

FELICE BORGOGGIO. Esprimo il consenso del mio gruppo sulla proposta del ministro, proposta che d'altra parte era già stata avanzata dal presidente Azzaro ieri sera.

NATALE GOTTARDO. Avevo in animo di presentare un emendamento all'articolo 1, partendo dalla considerazione che nella proposta del ministro era contenuto « l'allargamento » ad altre categorie (che di fatto erano escluse) dall'obbligo dei registratori di cassa, della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale. Indubbiamente rappresenta un rilevante aspetto d'ordine psicologico, nonché di sostanza politica, il fatto che venga attribuita al ministro competente la discrezionalità di estendere tale obbligo a tutte le categorie contemplate nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

A mio avviso il Parlamento avrebbe fatto meglio affermando un principio generale e cioè quello dell'introduzione della strumentazione meccanica di controllo per tutte le categorie e prevedendo la possibilità per il ministro di decidere discrezionalmente nel merito per talune specifiche categorie. In questo modo, infatti, il ministro avrebbe avuto la responsabilità di determinare, caso per caso ed eventualmente anche di modificare, l'indice di « pericolosità fiscale » delle categorie.

Appunto in base a tali considerazioni avevo preannunciato — come ho già detto — il mio emendamento che, però, adesso non ho alcuna difficoltà a non formalizzare.

GIUSEPPE CARRÀ. Noi siamo sempre stati convinti della necessità dell'introduzione dei registratori di cassa ed abbiamo sempre ritenuto che considerazioni contrarie in tal senso non avevano alcun sostegno valido. In considerazione del fatto che proprio coloro che avevano avanzato le maggiori obiezioni nei confronti della obbligatorietà dei registratori di

cassa hanno ora modificato il loro atteggiamento, riteniamo di poter accettare le posizioni espresse dal ministro sia per quanto riguarda quella parte del terzo comma relativa all'estendibilità alle categorie contemplate dall'articolo 22 dell'IVA sia per quanto concerne la possibilità di un decreto del ministro in merito alla scelta impositiva dello strumento di controllo.

PRESIDENTE. Mi pare che finalmente sia stata raggiunta una convergenza generale sulla proposta fatta dal Governo. Attendo ora che tale proposta venga formalizzata in maniera da sottoporla alla valutazione della Commissione.

LUIGI ROSSI DI MONTELERÀ, *Relatore*. Con il subemendamento al terzo comma dell'emendamento del Governo si propone di aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente: « Con tali decreti il ministro delle finanze, tenuto conto delle particolari caratteristiche delle singole categorie, può stabilire che lo scontrino fiscale venga emesso con strumenti diversi, compresa la compilazione manuale ». In caso di approvazione, occorrerebbe una modifica alla seconda parte del terzo comma dell'emendamento del Governo.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Soltanto la ricevuta fiscale può sostituire, in alternativa, quella dei registratori di cassa; infatti, nei casi in cui non ci sia l'obbligo di avere il registratore di cassa, occorre fare sia lo scontrino fiscale a mano, sia la ricevuta fiscale.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'emendamento del Governo, proporrei di stabilire che il volume d'affari, anziché superiore ai 12 milioni di lire, debba essere inferiore ai 30 milioni; conseguentemente vanno fatte alcune modifiche di coordinamento.

Preannuncio poi la presentazione di alcuni emendamenti di carattere tecnico. In particolare, al primo comma propongo di aggiungere, dopo le parole « speciali registratori di cassa », le parole « o terminali elettronici ».

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1982

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 1. 1, sempre del Governo:

Nel primo comma, dopo le parole: « speciali registratori di cassa » aggiungere le parole: « o terminali elettronici » (1. 1. 9).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Felice Borgoglio ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 1. 1:

Nel secondo comma sopprimere le parole: « si applica se il volume d'affari realizzato nell'anno precedente è superiore a 12 milioni di lire » (1. 1. 7).

VINICIO BERNARDINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Rossi di Montelera ha presentato il seguente subemendamento:

Nel terzo comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

« Con tali decreti il Ministro delle finanze, tenuto conto delle particolari caratteristiche delle singole categorie, può stabilire che lo scontrino fiscale venga emesso anche con strumenti diversi compresa la compilazione manuale ».

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

Nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: « di speciali registratori di cassa », aggiungere le parole: « o di terminali elettronici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

Nel quinto comma, dopo le parole: « dei registratori di cassa », aggiungere le parole: « dei terminali elettronici », e dopo le parole: « manutenzioni dei registratori », aggiungere le parole: « , dei terminali elettronici »; dopo le parole: « funzionamento dei registratori », aggiungere le parole: « , dei terminali elettronici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

In caso di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire novecentomila. La pena è ridotta ad un quarto se lo scontrino, pur essendo stato emesso, non è consegnato al destinatario.

Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nei decreti previsti nello articolo 1, si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire duecentomila.

Per le violazioni previste nel primo e secondo comma, è consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento estin-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1982

gue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, la autorità amministrativa competente dispone, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese della licenza o della autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta.

Agli effetti del precedente comma si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui al terzo comma.

All'accertamento delle violazioni provvedono la guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio della imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere lo scontrino fiscale.

Chiunque manomette o comunque altera i registratori di cassa o fa uso di registratori manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la reclusione dai sei mesi a tre anni. Con la stessa pena è punito chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Nell'ultimo comma sostituire le parole: « altera i registratori di cassa o fa uso di registratori manomessi o alterati » *con le parole:* « altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati ».

Dopo l'ultimo comma aggiungere i seguenti:

« Per coloro i quali pur essendo obbligati, non installano nei locali in cui sono eseguite le operazioni di cui all'articolo 1 gli apparecchi misuratori ivi prescritti, è disposta dall'autorità amministrativa competente la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio della attività nei suddetti locali per un periodo non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni.

La disposizione del precedente comma si applica anche se nei locali ivi indicati sono in uso apparecchi misuratori diversi da quelli prescritti ».

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Si tratta di emendamenti di carattere tecnico-formale.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Ai soggetti obbligati all'uso dei registratori di cassa di cui all'articolo 1 è concesso un credito di imposta, da far valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo uni-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1982

tario di acquisto dei registratori medesimi non eccedente lire due milioni.

Se il registratore di cassa è acquistato dal soggetto obbligato in locazione finanziaria, il credito d'imposta di cui al precedente comma è commisurato alla parte del prezzo di acquisto non eccedente lire due milioni ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo complessivo di lire due milioni.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti. Alla dichiarazione devono essere allegati, in originale o in copia fotostatica ed a pena di inammissibilità del credito d'imposta, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione. Dai documenti devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonché l'ammontare del prezzo o canone pagato. Nel caso di locazione finanziaria deve essere allegato alla dichiarazione anche l'originale o la copia fotostatica del contratto di locazione che deve contenere la indicazione del prezzo di acquisto del registratore di cassa desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto.

L'ammortamento del costo dei registratori di cassa, al netto del credito d'imposta previsto nel primo comma e degli interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, è effettuato in ragione del 25 per cento a partire dal periodo d'imposta in cui ciascun registratore è stato acquistato, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Qualora il costo unitario, al netto del credito d'imposta, non supera lire un milione e cinquecentomila ne è ammessa la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui i registratori sono stati acquistati.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Nel primo comma sostituire le parole: « dei registratori di cassa » con le parole: « degli apparecchi misuratori » e le parole: « dei registratori medesimi » con le parole: « degli apparecchi medesimi » (3. 1).

Nel secondo comma sostituire le parole: « se il registratore di cassa » con le parole: « se l'apparocchio misuratore » (3. 2).

Nel penultimo comma sostituire le parole: « di acquisto del registratore di cassa » con le parole: « di acquisto dell'apparocchio misuratore » (3. 3).

Nell'ultimo comma sostituire le parole: « costo del registratore di cassa » e « ciascun registratore » e « in cui i registratori sono stati acquistati » con le parole: « degli apparecchi misuratori; ciascun apparecchio misuratore; in cui gli apparecchi misuratori sono stati acquistati » (3. 4).

Pongo in votazione il primo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1982

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

ART. 4.

« Per i contribuenti di cui all'articolo 1 che hanno presentato la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente all'anno 1981 le disposizioni della presente legge si applicano:

a partire dal 1° marzo 1983 se il volume di affari ha superato i duecento milioni;

dal 1° marzo 1984 se il volume di affari ha superato i cento milioni;

dal 1° marzo 1985 se il volume di affari ha superato i sessanta milioni;

dal 1° marzo 1986 se il volume di affari ha superato i trenta milioni;

dal 1° marzo 1987 se il volume di affari ha superato i dodici milioni.

Per i contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente all'anno 1981 le disposizioni della presente legge si applicano dal 1° marzo 1983.

I soggetti di cui ai primi tre commi dell'articolo 1 che abbiano intrapreso l'esercizio di impresa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1982 e il 31 dicembre 1986 sono tenuti all'applicazione delle disposizioni della presente legge, secondo le scadenze indicate nel primo comma, in relazione all'ammontare del volume di affari risultante dalle dichiarazioni relative agli anni compresi nel suddetto periodo » (3. 0. 1).

L'onorevole Calderisi ha presentato i seguenti subemendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Per i contribuenti di cui all'articolo 1 che hanno presentato la dichiarazione del-

l'imposta sul valore aggiunto relativamente all'anno 1981 le disposizioni della presente legge si applicano:

a partire dal 1° marzo 1983 se il volume di affari ha superato i duecento milioni;

a partire dal 1° marzo 1984 se il volume di affari ha superato i sessanta milioni;

a partire dal 1° marzo 1985 se il volume di affari non ha superato i trenta milioni (0. 3. 0. 1. 2).

Al primo comma, sostituire la parola: dodici con la parola: otto (0. 3. 0. 1. 1).

GIUSEPPE CALDERISI. Mentre ritiro il secondo emendamento, insisto sul primo, che tende all'introduzione dei registratori di cassa entro tre anni, invece che cinque anni; rispetto a quanto avevo originariamente deciso, ho cambiato l'ultima cifra, corrispondentemente all'analoga modifica fatta dal ministro Formica.

Dichiaro che questo emendamento è condizionante per il nostro voto; se esso dovesse essere respinto, ci dovremmo astenere sull'intero provvedimento. Lo emendamento è significativo, e viene incontro alle esigenze manifestate da tutte le parti, in questa Commissione, circa la introduzione dei registratori di cassa in tempi non storici, ma collegati alla realtà. I tre anni previsti sono più che sufficienti, anche con riferimento alla produzione e alla generalizzazione dei registratori stessi.

PRESIDENTE. Però la produzione nazionale non sarebbe in grado di coprire il fabbisogno, nell'arco di tre anni.

GIUSEPPE CALDERISI. Secondo le mie informazioni, tre anni sono giudicati un limite possibile ed auspicabile, e gli industriali garantiscono questa fornitura: del resto, mi pare che in tre anni si fabbrica tutto.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1982

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sullo emendamento dell'onorevole Calderisi.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Calderisi, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Il relatore Rossi di Montelera ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire nel primo alinea del primo comma le parole: 1° marzo 1983 con le altre: 1° luglio 1983.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Il Governo esprime parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo alinea del primo comma con il seguente: dal 1° marzo 1983 se il volume d'affari non ha superato i 30 milioni.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo.

VINICIO BERNARDINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo.

(È approvato).

Il relatore Rossi di Montelera ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al secondo comma, le parole: 1° marzo 1983 con le altre: 1° luglio 1983.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo, che diverrà articolo 4, nel suo complesso che, dopo le modifiche testé approntate, risulta così formulato:

ART. 4.

Per i contribuenti di cui all'articolo 1 che hanno presentato la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente all'anno 1981 le disposizioni della presente legge si applicano:

a partire dal 1° luglio 1983 se il volume di affari ha superato i duecento milioni;

dal 1° marzo 1984 se il volume di affari ha superato i cento milioni;

dal 1° marzo 1985 se il volume di affari ha superato i sessanta milioni;

dal 1° marzo 1986 se il volume di affari ha superato i trenta milioni;

dal 1° marzo 1987 se il volume di affari non ha superato i trenta milioni.

Per i contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente all'anno 1981 le disposizioni della presente legge si applicano dal 1° luglio 1983.

I soggetti di cui ai primi tre commi dell'articolo 1 che abbiano intrapreso lo esercizio di impresa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1982 e il 31 dicembre 1986 sono tenuti all'applicazione delle disposizioni della presente legge, secondo le scadenze indicate nel primo comma, in relazione all'ammontare del volume di affari risultante dalle dichiarazioni relative agli anni compresi nel suddetto periodo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1982

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa » (1885).

Presenti	28
Votanti	27
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antonellis, Antoni, Azzaro, Bernardi Antonio, Bernardini, Borgoglio, Carrà, Citterio, D'Alema, Fiandrotti, Gaiti, Garzia, Giuralongo, Bianco Gerardo, Mazzarino, Fiori Giovanni, Patria, Pavone, Amodeo, Reina, Rossi di Montelera, Santagati, Sarti, Sacconi, Sposetti, Toni, Buttazoni.

Si è astenuto:

Calderisi.

La seduta termina alle 15,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO